*Roma,* 9 agosto 2022

*Uff.-Prot.n°* UL/AC/12015/367/F7/PE

*Oggetto*:  Prescrizioni veterinarie di medicinali stupefacenti.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

 ***Il Ministero della Salute, con nota del 5 agosto 2022, ha fornito indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario, con particolare riguardo alle REV, in relazione alla prossima emanazione di un decreto legislativo.***

Si informa che il Ministero della Salute, con l’allegata nota prot. n. 19051 del 5/8/2022 avente a oggetto “*Indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario****”*** ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in materia di dispensazione di stupefacenti, con particolare riguardo alle REV.

In particolare, il Ministero ha anticipato che **il decreto legislativo (c.d. Decreto Prevenzione –** **Atto 382) di adeguamento al regolamento (UE) 2016/429,** **di prossima emanazione, prevede la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali stupefacenti, anche galenici, inclusi nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90**, mentre **continuano a essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria gli stupefacenti della sezione A**, **soggetti - al momento - all’apposito ricettario**.

Inoltre, il Ministero comunica che viene introdotta la dematerializzazione delle **richieste di approvvigionamento,** da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari, **di medicinali stupefacenti delle sezioni A, B e C** e **le prescrizioni per scorta** (struttura non zootecnica e propria) **per stupefacenti delle sezioni D ed E**. Con l’occasione, evidenzia il Ministero che **la richiesta di approvvigionamento da parte dei medici veterinari può essere inoltrata, anche tramite posta elettronica certificata** **purché la stessa sia firmata.**

In merito agli adempimenti del veterinario, il Ministero comunica che la “***la ricetta veterinaria elettronica (REV) contiene tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90. Pertanto, è da considerarsi valida la prescrizione emessa per il tramite del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta elettronica) e, soltanto nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della norma nazionale al regolamento (UE) 2016/429 (c.d. Decreto Prevenzione – Atto 382), se ne raccomanda la stampa, l’apposizione del timbro e della firma da parte del medico veterinario***.**”.**

Per quanto riguarda **i registri stupefacenti, sia del veterinario che delle farmacie, il Ministero riferisce che “*la loro eventuale dematerializzazione è, al momento, soggetta a un’approfondita valutazione*”.**

Infine, in merito agli adempimenti da parte del farmacista nella dispensazione degli stupefacenti il Ministero rimanda a quanto previsto dal DPR 309/90 (T.U. stupefacenti) e dal T.U.LL.SS.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

All. 1

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*